



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA  
10<sup>a</sup> Seduta  
Martedì 3 maggio 2022

Deliberazione n. 71 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.

Presidente: Pierluigi Caputo  
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente gli undici articoli, che sono approvati con gli emendamenti introdotti, pone in votazione la legge nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 13, contrari 2, astenuti 6 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Caputo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 5 maggio 2022

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 71 del 3 maggio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI  
A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 2022

Reggio Calabria, 5 maggio 2022

IL PRESIDENTE  
(Pierluigi Caputo)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a istituire le strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, in quanto dalle ultime analisi statistiche dei dati sul fabbisogno del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, riferiti ai minorenni ed ai giovani adulti in carico ai servizi minorili, acquisiti in ragione della costante interlocuzione tra la Regione Calabria e il Centro per la giustizia minorile per la Calabria, vi è la necessità di dotare il territorio regionale di specifiche strutture residenziali di tipo comunitario per l'esecuzione delle misure penali integrate nel contesto sociale di appartenenza dei giovani, che permetta finalmente al Centro per la giustizia minorile per la Calabria di collocare i minori/giovani adulti all'interno del territorio regionale di appartenenza, scongiurando la pratica del collocamento fuori regione, oggi largamente adottata per carenza di strutture specifiche, e di conseguenza la loro emarginazione, permettendo ai congiunti di poter mantenere costanti rapporti interpersonali non consentiti dalle attuali pratiche di collocamento fuori regione.

Il Centro per la giustizia minorile per la Calabria ha, a più riprese, reso noto di trovarsi in forti difficoltà organizzative che lo costringono a collocare molti minorenni/giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'A.G. minorile e/o in esecuzione di pena fuori dal del territorio regionale a causa della carenza di strutture specifiche e che ciò produce evidenti ripercussioni sul percorso di crescita e sulle necessarie tutele, anche costituzionali, da prestare a detti minori/giovani adulti che vengono sradicati dalle proprie realtà e dai propri affetti. Il fabbisogno ad oggi rilevato di concerto con il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria permette di ipotizzare l'autorizzazione al funzionamento ed il successivo accreditamento di n. 2 strutture residenziali rivolte a tale utenza target, collocate presso i territori afferenti i Distretti di Corte d'Appello e nel cui territorio ricadono il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e/o gli istituti penali minorili.

La Regione Calabria, in applicazione della legge regionale n.23/2003 ha emanato il regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità).

L'istituzione delle Strutture residenziali de quo risulta necessaria per meglio disciplinare e uniformare la prestazione dei servizi socio-assistenziali nell'esecuzione delle misure penali integrate nel contesto sociale di appartenenza, preso atto che l'allegato "A" del Regolamento n. 22/2019, non prevede, tra le strutture residenziali normate, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni).



## Consiglio regionale della Calabria

La Regione intende favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà in favore dell'applicazione delle misure penali di Comunità, alternative alla detenzione, realizzando, d'intesa con il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e con le organizzazioni del terzo settore, specifici interventi di recupero sociale nei confronti di minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, informando e coinvolgendo la comunità al fine di facilitare e sostenere i percorsi socio-riabilitativi attuati sul territorio, concorrendo alla programmazione degli interventi, favorendo una politica coordinata e strategie inter istituzionali per il loro concreto perseguimento nel pieno rispetto delle esigenze educative dei minori.

L'istituzione delle suddette Strutture residenziali non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione regionale, stante che ogni costo è da ritenersi esclusivamente in capo al Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti, e considerato che l'entrata in vigore a regime della legge comporterà un aumento dell'occupazione nelle varie qualifiche professionali individuate.

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante che ogni costo è da ritenersi esclusivamente in capo al Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Le richiamate azioni di promozione degli interventi a favore dei minorenni e giovani adulti in esecuzione di pena, nonché sottoposti a procedimento penale hanno esclusiva natura di indirizzo politico-amministrativo. Gli oneri economici relativi alla permanenza presso le strutture	//	//	0,00 €



## Consiglio regionale della Calabria

	residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena risultano esclusivamente a carico dello Stato come disciplinato dal decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, e in particolare dall'art. 28 "Nell'applicazione delle misure previste dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato". Le dotazioni finanziarie all'uopo previste risultano, inoltre, dal combinato disposto dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121 e ribadite dalle linee di indirizzo al medesimo decreto del 15 gennaio 2020 con la previsione che "il Ministero della Giustizia si faccia carico degli oneri relativi a tutte le misure penali di comunità".			
2	Dall'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. La Regione opera in attuazione del combinato disposto dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000.	//	//	0,00 €
3	Dall'articolo 3 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali operando gli stessi nell'ambito del combinato disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e stante la competenza finanziaria prevista esclusivamente in capo allo Stato.	//	//	0,00 €
4	L'articolo 4 non produce nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, richiamando lo stesso il ruolo delle organizzazioni	//	//	0,00 €



## Consiglio regionale della Calabria

	del terzo settore per come previsto dalla legislazione vigente.			
5	Dall'articolo 5 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. La Regione promuove la presente legge in considerazione del fabbisogno rappresentato dal Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, con ciò potenziando il sistema integrato dei servizi e degli interventi di cui alla legge 328/2000 e la sensibilizzazione sui conseguenti interventi di recupero.	//	//	0,00 €
6	Dall'articolo 6 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali. Gli interventi previsti ricadono negli ambiti di competenza locale ai sensi degli articoli 19 della legge 328/2000 e 20 della legge regionale n. 23/2003. Gli enti locali, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, individuano le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento alla amministrazione penitenziaria e della giustizia la quale, nel caso di specie, concorre con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.	//	//	0,00 €
7	Dall'articolo 7 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Ciò in ragione delle previsioni di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e in particolare dall'articolo 28 "Nell'applicazione delle misure previste dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a	//	//	0,00 €



## Consiglio regionale della Calabria

	carico dello Stato". L'inserimento dei minori sottoposti a procedimento penale nelle strutture di tipo comunitario risulta di esclusiva pertinenza dei Centri per la Giustizia Minorile afferenti al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 7 non è foriero di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che l'istituzione nel territorio regionale di strutture residenziali per minori avverrà con le risorse assegnate dallo Stato alla Regione.			
8	Reca la clausola di invarianza finanziaria per suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.	//	//	0,00 €
9	Dall'articolo 9 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Trattasi di disposizione a carattere meramente ordinamentale volta a regolare la fase transitoria di adeguamento del Regolamento regionale n. 22/2019 alla presente legge.	//	//	0,00 €
10	Dall'articolo 10 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Trattasi di disposizione a carattere meramente ordinamentale volta a coinvolgere enti locali e soggetti del terzo settore al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato delle funzioni sociali.	//	//	0,00 €
11	Norma ordinamentale che disciplina l'entrata in vigore della presente legge	//	//	0,00 €

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.



*Consiglio regionale della Calabria*

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)





## *Consiglio regionale della Calabria*

### Capo I Disposizioni generali

#### Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. La Regione promuove interventi a favore dei minorenni e giovani adulti in esecuzione di pena, nonché sottoposti a procedimento penale, allo scopo di favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, in attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), in particolare dell'articolo 2, comma 8.

2. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, azioni per il recupero e il reinserimento sociale dei soggetti di cui al comma 1.

3. Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle competenze dell'Amministrazione della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Centro per la giustizia minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti, sui quali ricadono gli oneri del collocamento dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale o in esecuzione di pena, con cui la Regione si coordina anche promuovendo atti d'intesa.

#### Art. 2 *(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema integrato di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) e, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove azioni per l'erogazione dei servizi sociali necessari al reinserimento delle fasce di popolazione svantaggiata.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono preventivamente concordati con l'Amministrazione della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Centro per la giustizia minorile per la Calabria e devono raccordarsi con la programmazione di quest'ultimo.

#### Art. 3 *(Funzioni degli enti locali)*

1. Gli ambiti territoriali sociali provvedono alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dalla presente legge.



## *Consiglio regionale della Calabria*

2. Gli ambiti territoriali sociali afferenti ai distretti di Corte di Appello e nel cui territorio ricadono il Tribunale per i minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e gli istituti penali minorili, possono autorizzare una o più strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena ricadente in uno dei comuni dell'ambito. Sull'intero territorio regionale non possono essere autorizzate, in ogni caso, più di due strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero ad esecuzione di pena.

3. Gli ambiti territoriali sociali competenti nel rispetto del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità), concedono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali di cui alla presente legge.

4. Gli ambiti territoriali competenti rilasciano i titoli abilitativi di cui all'articolo 6 del regolamento regionale n. 22/2019 nel rispetto dei requisiti generali, strutturali, professionali e organizzativi di cui agli articoli 1, 2.1 e 2.2 dell'Allegato A al regolamento regionale n. 22/2019 e dei requisiti di cui all'Allegato A alla presente legge.

5. Gli ambiti territoriali sociali competenti, d'intesa con il Centro per la giustizia minorile per la Calabria, con i centri regionali equivalenti, con gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) e in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore, adottano, quale parte integrante del piano di zona gli interventi a favore dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.

### Art. 4

#### *(Ruolo del Terzo settore)*

1. La Regione riconosce il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore nella realizzazione del sistema regionale integrato di cui alla presente legge, coinvolgendo in particolare gli organismi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni di promozione sociale nella progettazione e gestione degli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

### Capo II Interventi

### Art. 5

#### *(Promozione delle misure alternative alla detenzione)*

1. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi



## *Consiglio regionale della Calabria*

dello Stato, potenzia il sistema integrato dei servizi e degli interventi di cui alla legge 328/2000 e alla l.r. 23/2003, al fine di favorire l'applicazione delle misure penali di comunità, alternative alla detenzione, e della giustizia riparativa.

2. La Regione promuove l'intesa con gli uffici territoriali dell'Amministrazione della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Centro per la giustizia minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti e con le organizzazioni del Terzo settore, per realizzare specifici interventi di recupero sociale nei confronti di minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, ospiti delle strutture di cui all'articolo 7, informando e coinvolgendo la comunità al fine di facilitare e sostenere i percorsi socio-riabilitativi attuati sul territorio.

### Art. 6

#### *(Territorializzazione degli interventi a favore dei minori e giovani adulti)*

1. La Regione promuove l'intesa con il Centro per la giustizia minorile per la Calabria, per concorrere alla programmazione di interventi a favore di minori giovani e adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, favorendo una politica coordinata e strategie inter istituzionali per il loro concreto perseguimento attraverso la promozione di intese tra i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi sociali degli enti locali, nel pieno rispetto delle esigenze educative dei minori e giovani adulti, al fine di realizzare l'integrazione degli interventi secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni).

2. Gli enti locali concorrono con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia alla progettazione e alla realizzazione di interventi:

a) con la partecipazione delle organizzazioni del Terzo settore, per favorire il reinserimento nei territori di provenienza dei minori;

b) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, volti a dare risposte alle problematiche legate al disagio minorile e all'integrazione dei minorenni stranieri, con particolare riferimento ai non accompagnati, ai clandestini e a quelli di etnia Rom;

c) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, in favore dei minori in situazione di dipendenza da sostanze legali e illegali o con problematiche personali o familiari a rilevanza psicologica e/o comportamentali.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Capo III

#### Strutture di tipo comunitario per minori in area penale

##### Art. 7

*(Comunità per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 272/1989, la Regione, allo scopo di limitare il più possibile il ricorso alle misure detentive, favorisce l'inserimento dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale nelle strutture di tipo comunitario.

2. In attuazione della presente legge, nel territorio regionale sono istituite le strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria minorile o in esecuzione di pena con le caratteristiche di cui all'Allegato A della presente legge.

3. Le strutture, in particolare, forniscono servizi al fine di:

- a) creare percorsi individualizzati per i minori sottoposti a provvedimenti penali, di nazionalità italiana e straniera;
- b) favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- c) favorire azioni di formazione, istruzione e inserimento lavorativo;
- d) attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- e) svolgere attività di accompagnamento educativo;
- f) sperimentare e ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problemi comportamentali;
- g) inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- h) concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- i) attivare, anche su richiesta della Regione Calabria o dell'autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della comunità stessa.

### Capo IV

#### Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

##### Art. 8

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge e dalla realizzazione degli interventi previsti dalla stessa non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 9 *(Disposizione transitoria)*

1. Fino alla modifica del regolamento regionale n. 22/2019, da adeguare alla presente legge, vige la seguente disposizione transitoria: fino all'approvazione dei Piani di Zona, che tengono conto dell'effettivo fabbisogno, da parte della Regione, i comuni capo ambito non possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento, fatte salve le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti istituzionali delle strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, che possono essere autorizzate nel numero complessivo di due ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

### Art. 10 *(Clausola di salvaguardia)*

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rimanda alle indicazioni e alle metodologie elaborate dalla l.r. 23/2003, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento della Conferenza permanente, rappresentativa degli enti locali e dei soggetti del Terzo settore.

### Art. 11 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.